

Sentenza: 19 dicembre 2006 n. 423

Materia: professioni

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 33, quinto comma, e 117, terzo comma, Cost.; dedotto anche l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2; inammissibilità delle altre questioni sollevate.

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Governo impugna l'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni).

L'art. 5, comma 2, introduce nella legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 (Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale) l'art. 14, a sua volta composto da cinque commi; il primo autorizza lo svolgimento della professione di odontotecnico anche da parte di chi consegua il titolo di maestro odontotecnico superando l'apposito esame provinciale; gli altri commi, sempre in riferimento a questa nuova figura, individuano le materie d'esame e i requisiti necessari per l'ammissione allo stesso affidando altresì alla Giunta provinciale l'adozione delle norme di dettaglio, comprese quelle relative alla composizione della Commissione esaminatrice.

Queste disposizioni violerebbero i limiti della competenza legislativa concorrente che spetta alla Provincia in materia di sanità ai sensi dell'art. 9 dello statuto speciale di cui decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le stesse disposizioni eccederebbero la potestà legislativa concorrente che nella materia delle professioni deve ritenersi estesa alla Provincia autonoma per effetto del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); a questo proposito il ricorrente evoca precedenti pronunce della stessa Corte in cui si precisa che è riservata alla legislazione dello Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali, sia l'individuazione delle figure professionali che l'istituzione di nuovi albi.

Ad avviso del Governo le norme in questione sono inoltre in contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 33, quinto comma, Cost.) in merito ai titoli di accesso alle professioni e in ordine alla disciplina delle prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La Provincia di Bolzano obietta che le norme censurate riguarderebbero la materia dell'artigianato, ossia una materia nella quale la resistente dispone di una potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale. Poiché vi è sostanziale equivalenza fra la particolare figura professionale introdotta dalle norme censurate e quella dell'odontotecnico, occorre indagare i caratteri precisi di quest'ultima figura professionale; e ad avviso della Provincia questi caratteri

valgono a configurare l'odontotecnico come un soggetto che esercita un'attività (artigianale) limitata alla preparazione e alla vendita di prodotti sanitari e non un'attività di assistenza sanitaria, posto che l'esecuzione di interventi diretti sul paziente è preclusa a tale soggetto dalla normativa statale (art. 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, relativo alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie).

La Corte osserva in primo luogo che ai sensi della norme contestate il maestro odontotecnico è autorizzato ad esercitare l'attività di odontotecnico, ossia un'attività che la normativa nazionale qualifica come un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e r.d. 1334/1928); sottolineando al contempo come la propria giurisprudenza sia univoca nel qualificare queste arti ausiliarie come rientranti a pieno titolo nella materia delle professioni di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La particolare figura introdotta dalla normativa provinciale è assimilabile sotto ogni aspetto a quella dell'odontotecnico, condividendo il carattere tipicamente professionale di quest'ultima figura, come emergente da una serie convergente di elementi: la circostanza che l'attività di odontotecnico presupponga il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi; il fatto che l'attività medesima sia oggetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione; l'ulteriore circostanza che la direttiva europea del 7 settembre 2005, n. 2005/36, includa l'odontotecnico fra le qualifiche professionali spendibili negli altri Stati membri.

In conclusione, la figura dell'odontotecnico e quella del maestro odontotecnico sono riconducibili alla materia delle professioni e non a quella dell'artigianato; la potestà legislativa concorrente prevista nella materia *de qua* dall'art. 117, terzo comma, Cost., si estende alla Provincia autonoma in quanto ampliativa delle prerogative già attribuite alla stessa Provincia dallo statuto di autonomia speciale; potestà ripartita, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato.

A questo proposito la Corte afferma, richiamando la propria costante giurisprudenza, come assurgano a principi fondamentali, ossia ad aspetti riservati allo Stato, tanto l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, tanto la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, tanto l'istituzione di nuovi albi.

Le norme impugnate, mediante le quali si è proceduto alla definizione di una nuova figura professionale e alla disciplina delle condizioni per l'acquisizione della specifica qualifica, sono pertanto illegittime giacché invadono un ambito riservato alla competenza legislativa dello Stato.

Infine, secondo la Consulta sono inammissibili le questioni relative ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 5, vuoi per la carenza di motivazioni, vuoi perché queste norme, aventi ad oggetto l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni nonché i servizi di spazzacamino, non risultano menzionate nella delibera del Consiglio dei ministri con cui è stata decisa l'impugnazione della legge in oggetto.

